

STATUTO

**PARCO LUDICO
TECNOLOGICO AMBIENTALE
DI ECOLANDIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CICCARELLO 77

Numero REA: RC - 183114

Codice fiscale: 02682200809

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2025 - Statuto completo	2
--	---



LETIZIA GIOVINE
- NOTAIO -

Via Belvedere, 1 - 89016
Rizziconi (RC)
Tel. +39 0966.54212
lgiovine@notariato.it
www.studionotarilegiovine.it

ALLEGATO "A" al Repertorio n. 3600 Raccolta n. 2292

STATUTO SOCIALE

della società

**PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE ETS**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 112 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la società **"PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IMPRESA SOCIALE ETS"** in sigla **"ECOLANDIA S. C. a r.l. - IMPRESA SOCIALE ETS"**

La società consortile assume tale qualifica in forza dell'iscrizione nella sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita Sezione del Registro Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 - SCOPO CONSORTILE E FINALITÀ

La Società Consortile non ha scopo di lucro, e la sua gestione non deve comportare il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali, costituiranno minor costo di gestione per i soci consorziati.

Essa ha scopo consortile, svolgendo la propria attività nell'interesse e per conto dei soci e dei terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 112/2017.

Segnatamente, si propone principalmente, ancorché non esclusivamente, in relazione all'interesse proprio e dei propri soci, di svolgere, promuovere e coordinare le attività degli Enti soci nei settori di attività di seguito indicati, migliorandone le capacità di realizzazione e perseguimento delle finalità istituzionali e l'efficienza gestionale e predisponendo per esse occasioni di intervento e attività.

La società, con scopi consortili, esercita in via stabile e principale la seguente attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale, categorizzate entro l'elenco di cui all'art. 2 D. Lgs. 112/2017:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo ed alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 08 novembre 2021 n. 199;
- f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m)** servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ivi compresi aree e spazi pubblici quali parchi ed immobili storici).

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società consortile in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel rispetto dei limiti indicati, la società può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,

impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

La società consortile, per la realizzazione dei propri scopi sociali, potrà:

- stipulare con Ministeri, enti pubblici e privati e società, convenzioni, accordi e atti concorsuali;
- eseguire con personale e strutture proprie, ovvero coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per il perseguimento dello scopo sociale:
- partecipare e concorrere a gare d'appalto pubbliche o private, e a licitazione o trattative private;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso espressamente lo svolgimento delle attività che sono per espressa disposizione di legge riservate particolari tipi di società;
- assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenza e quote anche azionarie in altre imprese o Società costituite o costituende, anche consortili, italiane o straniere aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purché senza finalità di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio;
- acquistare, prendere in affitto, vendere e dare in affitto aziende, contrarre finanziamenti e mutui, anche ipotecari, aprire conti correnti bancari, nonché, per finanziare attività sociali, richiedere e ottenere finanziamenti, contributi, sovvenzioni.

Tutte le attività debbono essere realizzate nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività consortili dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle leggi e decreti in materia.

La società si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge e così di quelle disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché di finanziamenti e contributi disposti da Organismi Pubblici e Privati.

Articolo 4 - SEDE

La società ha sede in REGGIO DI CALABRIA (RC).

Con deliberazioni assunte a norma di legge, potranno essere

stabiliti nonché soppressi uffici, agenzie, succursali, magazzini, rappresentanze, sedi secondarie e recapiti in altre località sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. La durata della società potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 6 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

TITOLO II

IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 - CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti di capitale potranno essere attuati anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata può essere omissivo.

Articolo 8 - RACCOLTA FONDI

La società può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D. Lgs. 112/2017 e del Codice del Terzo Settore.

Articolo 9 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lgs. 112/2017, è vietata la

distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Pertanto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della società, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs 112/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge -dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 112/2017, e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti-, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 6 D.M. 50/2018.

Articolo 11 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli soci può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Articolo 12 - ALTRI APPORTI DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società non può emettere titoli di debito.

Soci lavoratori e volontari

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, il cui numero non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale; la società dovrà tenere un apposito registro dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanza, hanno diritto di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei

servizi erogati dalla Società, sono coinvolti, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter conoscere l'attività svolta dalla società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

Articolo 13 - SOCI CONSORZIATI

Possono essere soci della Società Consortile, purché ne condividano scopi e finalità, i soggetti di seguito indicati, sia residenti nel territorio dello Stato italiano sia residenti all'estero, che svolgano attività connesse agli scopi sociali della società, e segnatamente:

- le imprese (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti);
- gli enti pubblici e privati, economici e non;
- i lavoratori autonomi;
- le associazioni di rappresentanza di imprese industriali
- le associazioni, le fondazioni, i consorzi o altre forme associative di piccole imprese, anche a carattere artigianale;
- le società finanziarie e gli istituti di credito.

Tali soggetti dovranno possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla disciplina in materia di appalti di opere pubbliche o private.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 D. Lgs. 112/2017

Articolo 14 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salva la possibilità di attribuire diritti particolari a uno o più soci che attribuiscono il diritto di voto in misura superiore alla propria partecipazione.

I Soci, in particolare, hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento degli eventuali contributi di cui infra;
- partecipare alla vita sociale e consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dalle delibere degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
- beneficiare delle attività e dei servizi approntati dalla Società Consortile.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese competente dall'atto di trasferimento. Nel caso in cui non siano osservate le regole indicate nel presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del

voto e degli altri diritti sociali.

Diritto di prelazione

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altre forme equipollenti, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dallo statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa - previa esibizione del mandato fiduciario - agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto nel presente articolo e quindi non opera alcun diritto di prelazione.

Articolo 15 - OBBLIGHI DEI SOCI

Ciascuno dei soci consorziati è obbligato, ai sensi dell'art. 2603 n. 3 del codice civile e sotto pena di esclusione dalla Società Consortile, a:

- versare gli eventuali contributi in denaro che potranno essere stabiliti e richiesti dall'assemblea ordinaria per il funzionamento della Società Consortile, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- garantire, anche a mezzo di terzi costituitisi fidejussori nel suo interesse, l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società Consortile o da quest'ultima

assunte nei confronti di terzi per operazioni a favore di ciascun socio;

- pagare con puntualità e regolarità tutte le somme dovute alla Società Consortile;

- rimborsare alla società consortile le spese e i costi da essa sostenuti per le prestazioni effettuate a favore o nell'interesse del singolo consorziato, qualora previsto, nei termini e secondo le modalità stabilite nell'assemblea ordinaria;

- versare, a partire dall'anno successivo a quello di ingresso in società, il contributo in denaro annuo previsto dal successivo art. 34 - FONDO CONSORTILE, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Ordinaria;

- consentire all'Organo amministrativo o ai suoi delegati i controlli tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

- non divulgare notizie riservate inerenti alle attività della Società Consortile;

- eseguire a regola d'arte i lavori affidati dalla società consortile in virtù di delibera assembleare nonché assumersi le relative responsabilità tecniche, amministrative e d'economiche;

- mettere a disposizione della società in proporzione alla quota sociale posseduta e con le modalità e i termini stabiliti dall'Organo amministrativo, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per la realizzazione delle opere eseguite direttamente dalla società medesima;

- non partecipare in proprio ad altri consorzi, società consortili o società commerciali, né costituire in alcuna forma nuove società con terzi aventi finalità similari, affini, concorrenti o comunque fini in contrasto con gli interessi della società consortile;

- comunicare alla società, su richiesta motivata dell'Organo amministrativo, tutti i dati e le notizie, anche di natura riservata, necessarie o utili al perseguimento degli scopi consortili;

- rispettare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dagli Organi sociali e gli eventuali regolamenti interni.

I Soci Consorziati si impegnano, altresì, a svolgere puntualmente le attività consortili preventivamente concordate ed a mantenere, sia all'interno della Società Consortile che all'esterno della stessa, un comportamento conforme allo scopo consortile.

Il mancato versamento dei contributi e/o delle somme predette, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, oltre a costituire inadempimento grave ai sensi del presente Statuto, comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, i soci superstiti dovranno liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano continuare l'attività sociale con gli eredi e questi vi acconsentano.

E' fatto salvo il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, comma 2, del codice Civile qualora nel caso concreto si impedisca il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale.

Articolo 17 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- la modifica dell'oggetto sociale;
- la trasformazione, la fusione e la scissione della società
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi

Possono inoltre recedere coloro che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso il socio che abbia degli impegni in corso non può esimersi dal portarli a compimento. Pertanto il socio che sia coinvolto negli interventi finanziari concessi da terzi, in particolare quelli scaturenti da fondi comunitari, nazionali e regionali destinati al sostegno di investimenti produttivi, non può esercitare il recesso, se non ad avvenuta ultimazione e entrata in funzione della programmata iniziativa produttiva e ad erogazione avvenuta del totale intervento in suo favore, a meno che non vi rinunci espressamente restituendo quella parte di intervento di cui ha già beneficiato.

Articolo 18 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze e ripetute inosservanze agli obblighi posti a suo carico dalla legge e dalle disposizioni di questo statuto e dell'eventuale regolamento, nonché delle determinazioni degli organi sociali competenti;
- si sia reso moroso nei versamenti di cui al presente statuto, oltre che nei versamenti inerenti il capitale sociale sottoscritto;
- si trovi in una condizione di preesistente conflitto di interessi con la società o compia atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e gli scopi della società consortile;
- non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- svolga attività in contrasto con quella della società;
- venga condannato con sentenza penale definitiva per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- sia stato dichiarato fallito;
- per le persone giuridiche, abbia deliberato il proprio scioglimento e messa in liquidazione.

In ogni caso, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 112/2017, il socio escluso può con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della decisione di esclusione, chiedere che della questione venga nuovamente investita l'assemblea ma in forma ordinaria la quale dovrà essere riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare con la maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul riesame della sua esclusione.

Articolo 19 - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 112/2017, è ammesso il rimborso ai soci esclusi o che recedono dalla società del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e, in mancanza, l'art. 2473 c.c.

SEZIONE III

ORGANI SOCIALI - L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 20 - LA GESTIONE DELL'IMPRESA

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo

amministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Articolo 21 - AMMINISTRATORI

Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo non può essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque compatibilmente con la natura dell'ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due a cinque Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 112/2017, nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, la nomina di un componente del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere fatta al parte dei lavoratori e degli altri utenti e soggetti interessati di cui al successivo art. 32 - MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'. Qualora, al verificarsi del superamento dei due limiti sopra indicati, l'impresa sociale avesse un amministratore unico, l'assemblea che procede alla nomina del nuovo organo amministrativo dovrà nominare un Consiglio di Amministrazione oppure più amministratori come previsto dal presente articolo.

Se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina dell'amministratore da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione

persista anche al momento dell'assemblea che procede alla nuova nomina.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 2382 c.c. e del D. Lgs. 112/2017, l'assunzione della carica di consigliere o di amministratore unico è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

Requisiti di onorabilità: la carica non può essere ricoperta da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

Requisiti di professionalità: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio, attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali funzionali all'attività dell'associazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche;

Requisiti di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella della società fatta eccezione per le attività svolte all'interno degli enti soci.

Durata della carica, revoca e cessazione

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, o la maggioranza in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata da uno qualsiasi degli amministratori uscenti o dall'organo di controllo, se nominato.

In presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in caso di dissenso tra loro decade l'intero Consiglio.

Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, entro i limiti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 112/2017. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

Articolo 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione

con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;
- h) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Articolo 25 - ORGANI DELEGATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. (come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.), parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può, altresì, disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

ORGANI SOCIALI - IL CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 26 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo potrà essere monocratico o collegiale.

Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 112/2017, la società consortile deve nominare uno o più sindaci aventi tutti i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

Quando l'Organo di controllo è collegiale, esso deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti che costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci, con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco o ai Sindaci effettivi (fermo restando il rispetto di quanto tassativamente disposto dall'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/2017) e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione degli articoli 2397 e 2399 c.c. e del D. Lgs 39/2013, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

Requisiti di onorabilità: la carica non può essere ricoperta da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da

chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno e per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un delitto non colposo;

Requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c.;

requisiti di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che anche indirettamente abbiano rapporti patrimoniali con la società consortile, tali da inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società consortile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 del citato Decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso che dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo di controllo in carica, la nomina di un componente del nuovo Collegio sindacale deve essere fatta da parte dei lavoratori e degli altri utenti e soggetti interessati di cui al successivo articolo che disciplina il coinvolgimento degli stessi. Qualora, al verificarsi del superamento dei due limiti sopra indicati, l'impresa sociale avesse un organo di controllo monocratico, l'assemblea che procede alla nomina del nuovo organo di controllo dovrà nominare un Collegio sindacale.

Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina del sindaco da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche

al momento dell'assemblea che procede alla nuova nomina.

Articolo 27 - REVISIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 112/2017, nei casi in cui la società consortile superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2345 bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali; infatti la revisione contabile può essere, pertanto, affidata al sindaco o al collegio dei revisori legali dei conti.

In tal caso i suoi membri sono scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Il Revisore legale viene nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

E LE ALTRE DECISIONI COLLEGIALI DEI SOCI

Articolo 28 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo e, ove pluripersonale, del suo presidente;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il

diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma c.c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 29 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove nominato, oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società. Non si applicano i limiti di cui all'art. 2372 comma cinque del codice civile ed è ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea delibera a maggioranza assoluta salvi i casi in cui la legge richiede il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ovvero quorum deliberativi superiori;

h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale ai sensi di legge, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

i) le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i soci, inoltre, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché devono poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il notaio qualora questo sia presente.

Articolo 30 - PROCEDURA SCRITTA

Le decisioni dei soci, salve le limitazioni di legge, di cui sopra possono essere adottate mediante procedura scritta. La procedura scritta può essere iniziata solo dagli amministratori della società. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto delle risultanze presso il competente Registro delle imprese ovvero relativa attestazione degli amministratori.

La procedura scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Si intende per approvazione anche l'apposizione di una firma elettronica non qualificata.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Per le modalità di consultazione ed il conteggio dei voti, si applicano, per quanto compatibili, le norme di statuto e di legge in materia di assemblea.

SEZIONE IV

IL BILANCIO

Articolo 31 - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In quest'ultimo caso gli amministratori devono verificare le ragioni della dilazione e segnalare tali ragioni in seno alla relazione sulla gestione o, se non tenuti a redigerla, nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 21 maggio 1981, n. 240, e dell'art. 3 D. Lgs 112/2017, è vietata la distribuzione degli utili e degli avanzi di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 maggio 1981, n. 240, gli eventuali utili e/o avanzi di esercizio non sono soggetti ad imposizione, qualora siano reinvestiti entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti e, a tal fine, devono essere accantonati a bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolati alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nell'oggetto consortile

Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge n. 106/2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse generale, non particolare, e l'attività di produzione deve essere diretta allo scambio di

beni o servizi di utilità sociale; deve inoltre essere svolta in via principale, secondo i parametri tassativamente previsti dal D. Lgs. 112/2017 e relative norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale (ricavi non superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale; occupazione dei lavoratori in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al complesso di lavoratori impiegati, a qualunque titolo, nell'impresa). La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto essa destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

L'Impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti e soggetti interessati, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- le modalità di nomina, da parte dei lavoratori e degli altri soggetti interessati di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 33 - REGOLAMENTI

L'Assemblea dei soci ha facoltà di approvare un regolamento interno che disciplina il rapporto tra la società consortile

e i soci, con particolare riferimento:

- alla natura e alle modalità di corresponsione dei contributi consortili dei soci a favore della società consortile, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 OBBLIGHI DEI SOCI e dall'art. 34 FONDO CONSORTILE del presente statuto;
- alla tipologia di attività e funzioni svolte dai soci a favore della società consortile, diverse rispetto a quanto previsto dal punto precedente;
- agli eventuali vincoli all'autonomo svolgimento da parte dei soci di attività rientranti nello scopo consortile di cui al presente statuto.

L'Organo di Amministrazione potrà, altresì, a sua discrezione approvare ulteriori regolamenti che disciplinino, tra l'altro:

- il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile;
- la statuizione delle modalità contrattuali di interazione con i terzi;
- la statuizione di ogni altra disposizione in ordine all'attuazione pratica delle disposizioni statutarie;
- le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività di cui al presente statuto.

Articolo 34 - FONDO CONSORTILE

La società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, alla società

Per tutta la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo consortile, e i creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino alla liquidazione della società.

Poiché la società non ha fini di lucro, i soci, nell'ambito del loro rapporto organico con la stessa, potranno corrispondere a quest'ultima, in forza della previsione di cui all'art. 2615ter c.c., un contributo ordinario destinato alla copertura di tutte le spese ed oneri gestionali di qualsiasi natura e specie facenti carico alla società medesima per il suo normale funzionamento ed in relazione alla sua concreta attività, secondo i termini e gli importi stabiliti dall'Assemblea ordinaria.

Sulla base dei criteri stabili dai soci, l'organo amministrativo approva uno o più regolamenti interni che disciplinano criteri per la determinazione del contributo annuo di cui al presente articolo.

Detti regolamenti saranno approvati dall'assemblea dei soci, con tanti voti che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

L'ammontare unitario di detto contributo sarà determinato con l'applicazione del principio proporzionale della fruizione da parte del singolo socio delle prestazioni mutualistiche atteso che talvolta l'entità della quota sottoscritta potrebbe anche non coincidere con l'entità del vantaggio economico che il socio consegue dalla partecipazione.

L'entità globale del contributo viene fissata, annualmente in via presuntiva e consuntiva, dall'assemblea ordinaria dei soci (su proposta del consiglio di amministrazione) in occasione, rispettivamente, dell'approvazione del conto preventivo e del bilancio di esercizio.

Articolo 35 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società consortile per qualunque causa, l'Assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La competenza per decidere od accettare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta agli amministratori, che cureranno i relativi adempimenti pubblicitari.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Sono inoltre riservati a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 c.c.

Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio dei liquidatori si riunirà, comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del Collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis c.c., i liquidatori assumono le loro funzioni con l'effetto dalla data di sottoscrizione della relativa nomina nel registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero

al collegio dei liquidatori, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazione, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. E' fatto divieto al liquidatori di distribuire ai soci eventuali attività emergenti dalle operazioni di liquidazione che, previo rimborso alle soglie del Capitale versato, devono invece, per deliberazione assembleare, essere destinate ai fini di pubblica utilità.

Articolo 36 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme sull'impresa sociale di cui al D. Lgs. 112/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in quanto compatibili con le disposizioni del suddetto decreto, le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile in materia di società.

F.TO: MINNITI GIUSEPPE

F.TO: LETIZIA GIOVINE NOTAIO (L.S.)